

S T A T U T O

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

ARTICOLO 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "BAGNI DI CASCIANA S.R.L."

ARTICOLO 2 - La Società ha Sede nel Comune di Casciana Terme Lari (PI). Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, stabilimenti, rappresentanze, agenzie e unità locali, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 4 - La Società, nell'osservanza del disposto dell'art.22, comma 3 L. 59/1997 come modificato dall'art. 7 L.127/1997 e successive modificazioni o integrazioni, ha per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento sia nell'ambito del compendio termale sia nel territorio comunale di tutte le acque termali e minerali esistenti o che vi venissero scoperte, nonché le attività accessorie e complementari quali la produzione ed il commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati, ivi compresi preparati chimici, farmacologici e cosmetici; la realizzazione e la gestione di esercizi di cura, turistici, ricreativi, alberghieri, attività culturali, nonché prestazioni di servizi, la pubblicazione e diffusione di libri e riviste su argomenti attinenti l'oggetto sociale.

La società potrà svolgere tutte le attività di promozione e valorizzazione del prodotto turistico del Comune di CASCIANA TERME e del territorio circostante purché utili ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà svolgere il commercio in tutte le sue forme di prodotti alimentari e non alimentari previsti dalle norme vigenti. Potrà altresì svolgere qualsiasi forma di attività nel settore della ristorazione.

All'uopo può compiere tutti quegli atti che, direttamente o indirettamente, siano rivolti al conseguimento dei fini suddetti anche attraverso la partecipazione a società terze, con esclusione, in quest'ultima ipotesi, di attività svolte nei confronti del pubblico.

La società potrà affidare a terzi in tutto o in parte, anche attraverso singoli rami d'azienda, la gestione delle attività sociali.

Con riferimento alle sole società del "gruppo" di appartenenza (società controllante, controllate, collegate o controllate dalla controllante) la società ha per oggetto anche l'esercizio di attività funzionali alle precedenti, quali:

- l'assistenza tecnica, gestionale, commerciale, finanziaria, amministrativa e contabile nonché la gestione ed elaborazione di dati tecnici, commerciali e contabili, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano le attività professionali, riservate e/o protette, o sottoposte ad autorizzazione;
- la consulenza commerciale e di marketing, inclusa la pianificazione di campagne pubblicitarie e la promozione dell'immagine;
- la realizzazione di ricerche di mercato e di servizi di informazione commerciale;
- la ricerca, selezione e formazione del personale.

ARTICOLO 5 - La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata.

Capitale

ARTICOLO 6 - II capitale sociale è di euro 446.459,57 (quattrocentoquarantaseimilaquattrocentocinquantanove virgola cinquantasette) diviso in quote ai sensi dell'art.2468 c.c. La Società può essere partecipata direttamente o indirettamente soltanto da Enti Pubblici.

ARTICOLO 7 - La Società potrà acquisire presso i soci fondi con obbligo di rimborso. Tali acquisizioni dovranno essere effettuate in ottemperanza alle disposizioni delle leggi in materia bancaria e creditizia ed alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

La misura degli interessi deve essere determinata per iscritto.

I soci potranno effettuare finanziamenti a titolo gratuito, versamenti in conto capitale ovvero in conto aumento capitale.

II titolo del versamento deve risultare in apposita posta del bilancio. Salva diversa disposizione, le anticipazioni in denaro effettuate dai soci alla Società si considerano improduttive di interessi.

Assemblea

ARTICOLO 8 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea; l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata, telefax, e-mail).

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. II suddetto termine può essere esteso sino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'Assemblea inoltre sarà convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo riterrà opportuno e quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza nonché sulle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti da parte dell'Organo Amministrativo, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti:

- a) acquisti, vendite, permuta, donazioni, costituzioni di servitù attive e passive o di altri diritti reali, relativi a beni immobili;
- b) concessioni in uso o in esercizio e locazioni di beni immobili sociali, affidamento in gestione a qualsiasi titolo di singole attività sociali;

c) accensione di mutui e finanziamenti a medio e lungo termine, acquisto e vendita di partecipazioni in altre imprese, rilascio di garanzie cambiarie ed ipotecarie, dirette e fideiussorie;

d) stipula di contratti di durata superiore ad un anno.

L'autorizzazione non necessaria per la stipula dei contratti di lavoro del personale, dei contratti di noleggio, di locazione e dei contratti di leasing relativi tutti a beni mobili;

e) assunzione del direttore e del dirigente sanitario;

f) eventuali nuovi indirizzi aziendali.

L'Assemblea è convocata per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie espressamente attribuite dalla legge alla sua competenza.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 9 - L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché, in Italia; essa è convocata ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile, ed è valida anche senza formale convocazione quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, vi assista l'Organo Amministrativo e i componenti del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 10 Possono intervenire in assemblea i soci che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta nei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, per ogni euro di quota sottoscritta, secondo le risultanze del Registro delle Imprese.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

ARTICOLO 11 - Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo nella prima seduta successiva all'Assemblea Ordinaria che ha effettuato la nomina, e sempreché questa non vi abbia provveduto, elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, unicamente per l'ipotesi di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da che ne fa le veci; in mancanza, da persona designata dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario eletto con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti all'assemblea, ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Amministrazione - Firma e rappresentanza sociale

ARTICOLO 12 - La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico o, nei casi previsti dalle norme, da Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

La composizione di tale organi dovrà far sì che il genere meno rappresentato incida per almeno un terzo.

Nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione è fatto obbligo di attribuire la delega sulla gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea, per il tempo da questa di volta in volta stabilito nel rispetto delle norme civilistiche ed è rieleggibile.

L'assemblea all'atto della nomina determina il compenso.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. Per quanto concerne i compensi degli amministratori, organi di controllo, dirigenti ed eventuali dipendenti, questi dovranno, rispettare i limiti imposti dall'art. 11 co 6 D.Lgs. 175/2016.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con i criteri del D.Lgs. 175/2016 fermi restando i limiti alla nomina di soggetti in quiescenza previsti dal D.L. 95/2012.

ARTICOLO 13 - Gli amministratori provvedono alla gestione ordinaria e straordinaria della Società e compiono, con le limitazioni di legge e di statuto, le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La direzione aziendale può essere affidata ad un Direttore da nominarsi anche fra le persone estranee alla Società.

Il Direttore, qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, può assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità.

L'Organo Amministrativo può, fra l'altro, a titolo esemplificativo, una volta ottenuta l'autorizzazione dell'Assemblea e ferma restando la responsabilità per gli atti compiuti, procedere a quanto dettagliato all'Art.8.

ARTICOLO 14 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri, o da un Sindaco effettivo.

Essa viene convocata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione e delle materie da trattare, spedito a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata, telefax, e-mail).

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 15 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità di voti, le proposte si intendono respinte.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono fatte constare mediante processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16 - La firma sociale, nonché, la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico; in caso di nomina di Amministratori Delegati, esse spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, a detti Amministratori Delegati, in forma disgiunta o congiunta, secondo quanto sarà stabilito nell'atto di conferimento della delega.

Per determinati atti o categorie di atti, la firma sociale può essere delegata, con le modalità che verranno di volta in volta stabilite, anche a direttori e procuratori.

ARTICOLO 17 - Spetta agli Amministratori il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro Ufficio; l'Assemblea può assegnare loro un compenso annuo, fissandone la misura.

Collegio Sindacale

ARTICOLO 18 - II Collegio Sindacale, si compone di tre Sindaci effettivi; saranno nominati, altresì, due Sindaci supplenti.

II compenso annuale dei Sindaci è determinato, dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La composizione di tale organo dovrà far sì che il genere meno rappresentato incida per almeno un terzo.

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi, scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati.

Per quanto attiene a compiti e responsabilità dei Sindaci, si applicano le norme di legge regolanti la materia.

Bilancio ed Utili

ARTICOLO 19 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 20 - Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, saranno ripartiti fra i soci, in proporzione delle loro quote, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Scioglimento e Liquidazione

ARTICOLO 21 - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

Clausola Compromissoria

ARTICOLO 22 - Le controversie che potessero sorgere fra la Società e i

soci, gli Amministratori e i Liquidatori in dipendenza dei rapporti sociali e del presente Statuto, e che per legge non siano inderogabilmente riservate all'Autorità Giudiziaria, saranno decise da un Collegio di tre Arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo d'accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pisa. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli Arbitri.

Disposizione Generale

ARTICOLO 23 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

Firmato Eduardo Falzone - Lucia Periccioli.